

**SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR
INTERNO ALLO STABILE COMUNALE DENOMINATO FABER BOX
PER IL PERIODO DAL _____**

CONTRATTO

per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato e integrato dal d.lgs. 209/2024, del "servizio di gestione del bar interno allo stabile comunale denominato Faber Box", ubicato in Via Tito Livio a Schio - C.I.G. n. _____

tra

il Comune di Schio, con sede in Via F.lli Pasini n. 33 a Schio, nella persona del _____, in qualità di _____ (indicato anche nel prosieguo come Amministrazione o Amministrazione concedente)

e

la ditta _____ - codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, con sede legale in _____, via _____, C.A.P. _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ (indicato anche nel prosieguo come: affidatario, gestore, operatore economico, operatore o concessionario)

di seguito collettivamente indicati come "le parti";

le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023. Le parti si danno atto che tutti i riferimenti al d.lgs. 36/2023 del presente documento sono da intendersi al testo come modificato e integrato dal d.lgs. 209/2024 - codice.

Premesso che

- a) a mezzo di determinazione a contrarre n. _____ del _____ il Comune di Schio, ha approvato gli schemi di atti di gara, pubblicato un avviso di manifestazione di interesse e successivamente avviato una procedura negoziata finalizzata all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 36/2023 del servizio di gestione del bar interno allo stabile comunale denominato Faber Box, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico prestazionale e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la suddetta determinazione;
- b) gli operatori economici da invitare sono stati selezionati a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse pubblicato su Sintel in data _____ con scadenza per la manifestazione di interesse in data _____;
- c) a mezzo di determinazione n. _____ del _____, il Comune di Schio ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'affidamento della concessione in favore del concessionario quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- d) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi

anche "codice"), il concessionario ha provveduto a elaborare un Piano Economico Finanziario (PEF), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione per un periodo di otto anni, precisando che:

- il servizio prende avvio alla data di consegna dello stesso, che avviene con apposito verbale di consegna del servizio stesso;
 - il servizio, gestito dal concessionario dalla data di consegna del servizio stesso, sia costituito dall'insieme delle attività meglio descritte nel documento di specificazione della caratteristiche del servizio e della gestione (capitolato tecnico prestazionale);
 - il concessionario versi al concedente un canone annuale per l'equilibrio economico e finanziario della concessione, dell'importo e con le modalità di cui al successivo art. 8;
- e) ogni variazione del perimetro della concessione che non sia imputabile al concessionario e che comporti un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario sarà causa di revisione del PEF da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
- f) le parti, con il presente contratto (di seguito il "contratto"), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del servizio oggetto di affidamento;
- g) le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
- per convenienza economica s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore;
 - per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la realizzazione.
- L'equilibrio economico e finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi;
- h) le parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della presente concessione è espresso dal seguente indicatore:

_____ Margine operativo lordo (MOL) medio di progetto (pre tax) pari a:
_____ (risultante dal PEF dell'aggiudicatario)_____

Tanto ritenuto e premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e spulano quanto segue

Art. 1 - Definizioni

Nel presente contratto i termini indicati avranno il significato così come attribuito a ciascuno di essi nel capitolato tecnico prestazionale, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa.

Art. 2 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

ALLEGATO "A": capitolato tecnico prestazionale;

ALLEGATO "B": disciplinare di gara e relativi allegati;

ALLEGATO "C": Offerta tecnica del concessionario;

ALLEGATO "D": Offerta economica del concessionario e piano economico finanziario;

ALLEGATO "E": Documento di valutazione dei rischi da interferenza;

ALLEGATO "F": Matrice dei rischi.

2. Le disposizioni del capitolato prevalgono sulle norme del presente contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 - Oggetto e durata del contratto

1. Oggetto della presente concessione è l'affidamento del "servizio di gestione del bar interno dello stabile denominato Faber Box", ubicato in Via Tito Livio a Schio, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

2. In particolare, il servizio di gestione del bar attiene allo svolgimento delle seguenti attività non esaustive e meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale che è parte integrante del presente contratto: la gestione economico-funzionale del bar interno dello stabile denominato Faber Box, sito in via Tito Livio a Schio, nei locali ed aree esterne specificatamente indicati nella planimetria allegata al capitolato tecnico prestazionale, consistente nell'approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, garantendo la predisposizione e affissione del listino prezzi di prodotti offerti nonché tutti i servizi necessari connessi all'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

3. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del servizio sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico prestazionale, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.

4. Il servizio oggetto di affidamento avrà una durata di otto anni indicativamente dall'1 luglio 2025 al 30 giugno 2033.

5. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6. Per l'espletamento del servizio e contestualmente al suo affidamento, il Comune di Schio concede al concessionario l'uso dei locali e delle aree esterne (di cui alla planimetria in allegato al disciplinare di gara), dello specifico arredamento e delle attrezzature dei locali rilevabili da sopralluogo sul posto, in seguito elencati in dettagliato inventario, ubicati al piano terra del Faber Box, dietro il pagamento di un canone periodico, come definito nel successivo art. 8 del presente contratto.

7. La concessione in uso dei locali e delle aree funzionali all'espletamento del servizio in oggetto è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del servizio.

8. Al termine della concessione sarà onere del concessionario provvedere alla riconsegna dei locali, dell'arredamento e delle attrezzature, secondo le modalità stabilite nel capitolato tecnico prestazionale e nel disciplinare di gara.

Art. 4 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Il concessionario si impegna a eseguire le prestazioni richieste secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente contratto, nel capitolato e nelle migliori prassi commerciali.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

4. Il concessionario si obbliga, altresì, a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e dal proprio piano economico finanziario di copertura dell'investimento e della connessa gestione del servizio presentato in sede di offerta.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso compresi nella natura giuridica del contratto di concessione e remunerati con il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.

6. Il personale del concessionario accederà alle strutture della medesima Amministrazione concedente nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura dell'Amministrazione concedente stessa. Sarà onere del concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del servizio, da svolgersi presso i locali concessi, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività svolte nel complesso denominato "Faber Box". Le modalità e i tempi, ove non previsti nel presente contratto, nel disciplinare di gara o nel capitolato tecnico prestazionale, dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione concedente.

8. Il concessionario dichiara di essere consapevole che, nel corso del periodo di durata del contratto, gli uffici e le strutture della medesima Amministrazione concedente continueranno a essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione concedente e/o da terzi autorizzati. Il concessionario dovrà, pertanto, eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.

9. Per tutta la vigenza contrattuale il concessionario si obbliga a mettere a disposizione del Comune di Schio un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione, i quali saranno comunicati prima dell'avvio del servizio.

10. Il concessionario si impegna espressamente a:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Amministrazione concedente di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione concedente le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

11. Sarà facoltà del Comune di Schio procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il concessionario acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

12. È fatto divieto al concessionario di:

- somministrare bevande alcoliche dal momento dell'apertura del locale sino alle ore 17:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; in ogni caso al di fuori di questa fascia oraria la somministrazione di bevande alcoliche dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia con particolare attenzione alla norme nei confronti di minori;
- porre in vendita prodotti per il fumo (tabacchi, accendini, fiammiferi, sigarette elettroniche e relativi accessori);
- porre in vendita prodotti di lotterie istantanee o attivare qualsiasi modalità di gioco o di apparecchio di intrattenimento, anche a distanza, disciplinati e di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

13. La violazione di questi divieti comporta la risoluzione immediata della concessione oggetto del presente capitolato, con facoltà del Comune di Schio di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario, inoltre, non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dal Comune di Schio, nonché i macchinari e le attrezzature, per scopi diversi da quelli previsti dal capitolato tecnico, non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli impianti e dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'ente concedente. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente comma determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e l'ente concedente potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali oltre che il risarcimento del danno.

14. Il servizio deve essere garantito durante tutto l'anno solare.

Nel corso del mese di agosto e delle festività natalizie, pasquali o altro, il concessionario

potrà concordare con il Comune di Schio, coerentemente con il calendario scolastico e con un congruo preavviso di almeno 15 giorni:

- periodi di chiusura al pubblico (max 30 giorni consecutivi);
- eventuali periodi di riduzione dell'orario, precedenti o successivi ai periodi di chiusura, per motivate esigenze.

L'orario minimo di apertura del servizio è stabilito nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:00.

Il concessionario può in ogni caso ampliare l'esercizio del servizio su 7 giorni la settimana dalle ore 7:00 alle ore 24:00.

Il concessionario dovrà impegnarsi a chiudere, al termine di ogni giorno lavorativo, i locali concessi in uso.

Il concessionario non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Schio.

L'eventuale sospensione unilaterale del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la revoca della concessione con conseguente risoluzione del contratto.

Art. 5 - Governance dell'esecuzione contrattuale

1. L'esecuzione del contratto è diretta dal R.U.P. nella persona di....., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del direttore dell'esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. Il direttore dell'esecuzione del presente contratto è [Alessandra Zambon, capo servizio politiche giovanili del Comune di Schio].

3. Al direttore dell'esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il direttore dell'esecuzione controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al RUP.

4. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

5. Al fine della regolare esecuzione del presente contratto, il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente contratto, dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

6. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

7. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta e dalla normativa vigente.
2. Il concessionario dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente contratto e del capitolato.
3. Il concessionario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio.
4. Il concessionario si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Schio al link _____", in quanto applicabili.

Art. 7 - Equilibrio economico finanziario - Adeguamento inflazionistico – riequilibrio economico finanziario

7.1. Equilibrio economico finanziario

1. Gli elementi indicati in premessa costituiscono i presupposti per l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del concessionario.
2. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti del PEF e in particolare al MOL – margine operativo lordo - indicato in premessa.

7.2. Adeguamento inflazionistico

1. Il listino prezzi del bar potrà essere aggiornato annualmente per gli anni successivi al primo tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo FOI (al netto dei tabacchi) e di ogni altro fattore in grado di determinare un aumento dei costi a carico gestori.

7.3. Riequilibrio economico – finanziario

1. Le parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dallo scostamento dal valore dell'indicatore equilibrio elencato nelle premesse, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 192 del codice e allorché le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione.

Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della concessione elencate nella lettera g) delle premesse, solo le seguenti fattispecie:

- a. scioperi prolungati per più di 10 giorni, fatta eccezione per quelli che riguardano l'Amministrazione o l'operatore economico;
- b. atti vandalici gravi che pregiudichino lo svolgimento del servizio;
- c. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni,

fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

d. epidemie e contagi;

e. indisponibilità di alimentazione elettrica o acqua per cause non imputabili all'operatore economico per più di tre giorni;

f. adozione di provvedimenti da parte dell'autorità competente che sospendano l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 60 giorni per causa non imputabile al concessionario;

g. sopravvenienze di provvedimenti normativi o amministrativi che incidano in maniera rilevante sull'esecuzione del servizio.

2. Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento destabilizzante di cui al precedente comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il concessionario invierà una comunicazione scritta al concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;

b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione (PEF aggiornato);

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

3. Il concessionario trasmetterà tempestivamente all'Amministrazione concedente ogni ulteriore documentazione necessaria.

4. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione del PEF aggiornato, il concedente e il concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente contratto e ne concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo piano economico finanziario (a seguire, anche «PEF di riequilibrio») e che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:

a. prolungamento della durata della concessione;

b. forme di contribuzione pubblica previste nella normativa; e comunque in modo tale da ripristinare l'equilibrio economico finanziario.

5. Le modalità di riequilibrio rientrano nella piena disponibilità del concedente.

6. A seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario il PEF sarà sostituito dal PEF di riequilibrio.

In ogni caso, la revisione del PEF dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto.

7. Le parti dovranno cooperare con lealtà e buona fede per individuare le modalità di adeguamento del PEF al nuovo equilibrio riportando il contratto alle condizioni di equilibrio individuate nel PEF vigente tra le parti.

8. Entrambe le parti potranno richiedere il riequilibrio contrattuale mediante posta elettronica certificata.

La revisione del contratto andrà concordata tra le parti, entro 60 giorni dalla richiesta, in modo da riportare in equilibrio il Piano Economico-finanziario riportandolo agli indici

risultanti dal piano presentato in sede gara.
Le variazioni non avranno effetto retroattivo.

9. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato del contratto di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

10. Nel caso in cui si verifichi un evento che determini il venir meno delle condizioni di equilibrio economico finanziario in senso favorevole al concessionario, la revisione del Piano economico-finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente.

11. A seguito del riequilibrio economico-finanziario della concessione, il piano economico-finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla concessione.

Art. 8 - Canone di concessione e pagamento utenze

1. Il concessionario corrisponde al Comune di Schio un canone annuale di concessione onnicomprensivo pari a Euro _____, oltre all'IVA.

Il canone annuale viene ridotto:

- del 10% a fronte della prestazione, in via continuativa, da parte del concessionario del seguente servizio: adibire uno spazio per autoconsumo da parte di studenti del Campus (almeno 3 tavoli da 4 persone ciascuno nella fascia oraria 12.30/14.30), provvedendo in ogni caso al riordino e alla pulizia degli stessi;
- del 10% a fronte della prestazione da parte del concessionario del seguente servizio: apertura e/o chiusura della Studio Box sita al piano primo del Faber Box, secondo modalità che saranno concordate con il Servizio Politiche Giovanili, entro la fascia oraria di apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui trattasi.

Nel caso in cui la disponibilità a svolgere i servizi venga meno o, qualora dichiarata e assunta come impegno, il servizio poi non venga effettuato, il canone dovrà essere versato per intero, senza applicazione della riduzione sopra indicata.

Il concessionario dovrà corrispondere al concedente, per la concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del servizio, dell'arredamento e delle attrezzature, il canone offerto in sede di gara.

Resta a totale carico del concessionario ogni altro ulteriore onere o tassa.

Il canone concessorio dovrà essere corrisposto in rate trimestrali, ciascuna da pagarsi entro la scadenza del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre).

Il concessionario dovrà rimborsare all'ente la spesa per i consumi relativi all'energia elettrica su richiesta del Comune in base all'effettivo consumo registrato da apposito contakwatt, a cadenza bimestrale. La spesa per i consumi dell'acqua sarà quantificata in via forfettaria e richiesta dal Comune con le medesime scadenze.

Il canone è comprensivo dei costi relativi alla custodia dei locali.

2. Il suddetto canone sarà corrisposto, attraverso bonifico bancario che il concessionario verserà sul c/c bancario intestato [...] presso [...] – IBAN [...].

3. Il concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo

scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti del Comune di Schio.

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 30 giorni rispetto alle singole scadenze, il Comune di Schio si riserva di applicare la penale di cui all'art. 17 (PENALI), mentre in caso di ritardo superiore a 60 giorni rispetto alle singole scadenze si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, oltre agli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento.

Il canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

4. Il concessionario si impegna a rimborsare al Comune di Schio i consumi dovuti alle utenze di energia elettrica (in base alla lettura dell'apposito contatore installato), acqua e riscaldamento (con quantificazione forfettaria in base ai millesimi occupati dal bar), annualmente su richiesta della stessa; in caso di mancato pagamento si applicherà quanto previsto all'articolo 17 (PENALI).

Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La concessione si remunera mediante i ricavi di gestione del concessionario provenienti dalla vendita dei prodotti offerti nell'ambito del servizio bar da parte dell'utenza, nella misura indicata dal concessionario nella propria offerta economica.

2. Il concessionario sarà tenuto a esporre al pubblico un listino dei prezzi praticati per lo svolgimento del servizio. Il rischio derivante dalla variazione dell'utenza per tutta la durata del servizio è a completo carico del concessionario.

3. È ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti secondo le modalità indicate nell'art. 7.2 del presente schema di contratto.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione delle attività previste nel contratto. Qualora il concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione, da comunicarsi tramite PEC.

5. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza della presente concessione sono pari a Euro [0,00] (euro zero/00).

6. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto, i valori offerti hanno natura fissa e immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

7. Nessun altro onere, diretto o indiretto potrà essere addebitato al Comune di Schio per effetto dell'esecuzione del contratto.

8. L'Amministrazione concedente verifica la corretta esecuzione della concessione, la

corretta fornitura dei servizi effettivamente erogati. L'Amministrazione concedente, ove necessario, richiede al concessionario chiarimenti, specificazioni o integrazioni.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario e garanzie

1. Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il concessionario sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati all'Amministrazione concedente o a terzi nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del servizio e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente da eventuali pretese di terzi, utenti e Pubbliche Amministrazioni.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del concessionario.

3. Sono a carico del concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della concessione.

4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

5. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di gestione del servizio, il concessionario ha presentato una garanzia di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio pari a Euro _____ (importo derivante dal PEF dell'aggiudicatario), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193, comma 6, ultimo periodo del codice.

Tale cauzione ha validità minima annuale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della concessione. Il concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione al termine di ciascun periodo di durata, adeguandone l'importo, sino alla scadenza del contratto.

6. La cauzione è costituita presso l'istituto bancario del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Ente concedente, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

7. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

8. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente. Essa deve essere

altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate sui registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.

9. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria e la garanzia assicurativa sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

11. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'aggiudicazione.

12. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte del concessionario del certificato di regolare esecuzione, unitamente alla dichiarazione di sua conformità all'originale.

13. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del summenzionato certificato costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

14. Il concessionario dovrà consegnare al concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di polizza. Il concessionario dovrà reintegrare la garanzia eventualmente escussa entro 15 giorni, in caso di inadempimento si applicherà quanto previsto all'art. 17.

15. Il concessionario nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del concessionario quanto dell'Amministrazione concedente e/o di terzi. Inoltre, il concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Schio da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

16. È obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con imprese autorizzata all'esercizio del ramo:

A - una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- a) per oggetto il medesimo oggetto della presente concessione;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.

Il contratto dovrà, altresì, prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti e ogni e qualsiasi figura non

rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;

- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro dell'appaltatore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti e ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;

- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;

- la responsabilità civile incrociata e il subappalto (solo in caso di subappalto);

- i danni da incendio delle cose del concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi e al Comune di Schio con un solo limite per sinistro e per anno non inferiore a Euro 500.000,00;

- i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e smercio di prodotti in genere, compresi gli alimentari.

L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario del prodotto.

B. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a Euro 1.500.000,00.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".

17. Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza al Comune di Schio e acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

18. Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentate in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione.

I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

19. Il concessionario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di mancata copertura assicurativa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto e si applicano le prescrizioni e clausole sopra definite.

20. Il concessionario si impegna a fornire al Comune di Schio le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

In caso di mancato adempimento si applicherà quanto previsto all'art. 17 (PENALI).

Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, previo espletamento da parte del concedente delle attività necessarie ad attivare il servizio di cui all'art. 7 del capitolato tecnico, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione

del medesimo contratto, fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, indicando al concessionario la data di attivazione del servizio.

2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con il concessionario redige apposito verbale, contenente:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui il concessionario svolgerà il servizio;
- b) l'inventario circa la consistenza dei beni e delle attrezzature messi a disposizione dal Comune di Schio al concessionario per la prestazione del servizio;
- c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione oppure dal RUP, nel caso in cui non sia stato ancora nominato il Direttore dell'Esecuzione e dal concessionario.

4. A seguito dell'adempimento di cui al precedente comma 2, il concessionario assume obbligatoriamente su di sé gli oneri e la responsabilità dell'uso, della custodia e della buona conservazione dei beni e provvede, a propria cura e spese, alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni che avrà eventualmente danneggiato nello svolgimento della concessione. In mancanza, il Comune di Schio si rivarrà della relativa spesa sul deposito cauzionale.

5. Durante la fase di avvio della concessione, il concessionario dovrà comunque garantire un servizio di perfetta efficienza pari a quello dovuto durante il periodo di esecuzione e fornire ogni tipo di assistenza per la risoluzione di disservizi.

Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio.

2. Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al Comune di Schio.

3. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- scioperi del personale del concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il concessionario dovrà darne notizia al Comune di Schio e agli utenti degli istituti scolastici limitrofi con un anticipo di almeno 5 giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate tra il concessionario e il Comune di Schio, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del concessionario che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta (ad esempio: la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna

per entrambe le parti.

4. In ogni caso il concessionario non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.

5. In caso di lavori indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in concessione, il Comune di Schio comunicherà con congruo anticipo il piano dei lavori programmati e i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Il canone concessorio dovuto potrà essere decurtato in proporzione al periodo d'interruzione, previa autorizzazione da parte del Comune di Schio.

6. Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale del concessionario costituiscono inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto.

In tal caso il Comune di Schio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune di Schio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del concessionario o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:

- a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
- b) le prestazioni già effettuate;
- c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
- d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

8. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

9. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

10. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Se il Comune di Schio si oppone, il concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto.

Nessun indennizzo è dovuto al concessionario negli altri casi.

11. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Anche in tal caso, viene redatto apposito verbale, firmato dal concessionario e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al RUP.

12. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, il concessionario è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

13. Le contestazioni del concessionario in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

14. Qualora il concessionario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

15. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

16. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Amministrazione concedente per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, il concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

Art. 13 - Verifica conformità

1. Per la presente concessione è nominato dal concedente il Direttore della Esecuzione del contratto.

2. Il concedente, tramite propri incaricati, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento durante l'esecuzione della concessione, i controlli per la verifica della regolare esecuzione del servizio e della corrispondenza, oltre al capitolato tecnico, di quanto offerto in sede di gara e della legislazione vigente.

3. In particolare, il RUP, il Direttore dell'Esecuzione e i relativi incaricati provvedono, in corso di esecuzione del contratto, a verificare il rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi contrattuali, degli standard e dei Criteri Ambientali Minimi.

4. A tal fine il concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti, la relativa documentazione e prestando la necessaria assistenza.

La verifica può comportare ispezioni di ordine tecnico-amministrativo e igienico-sanitario, nel corso delle quali il RUP e il Direttore dell'Esecuzione possono prendere visione e/o acquisire atti e/o documenti attestanti la gestione del servizio.

5. Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo relazioni dettagliate, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Ente, che consentano il monitoraggio anche delle proposte illustrate nell'offerta.

6. Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Comune di Schio, nella persona del referente nominato, tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento dei servizi oggetto della concessione che, ad avviso dell'aggiudicataria medesima, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del

servizio stesso.

L'Ente si riserva la possibilità di effettuare indagini relative alla soddisfazione dell'utenza.

È ammessa, in ogni momento, qualsiasi richiesta di documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione e osservanza del capitolato, nonché del presente contratto, entro 15 giorni dalla richiesta.

7. Qualora durante il periodo di esecuzione del servizio fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal capitolato, dalla relazione tecnica presentata in sede di offerta, o comunque nelle disposizioni vigenti che regolano l'espletamento dei servizi, il concessionario dovrà provvedere alla risoluzione delle criticità individuate o ripristinare gli standard contrattuali ove possibile entro il termine indicato dal Comune di Schio e fatto salvo il diritto del concessionario a presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni (venti) dall'avvenuta contestazione.

8. In caso di ulteriore esito negativo verranno applicate le penali di cui all'articolo 17 (PENALI).

Verrà assegnato per iscritto un ulteriore termine per l'adeguamento; in caso di ulteriore riscontro negativo o di ritardo superiore a 5 (giorni) giorni naturali e consecutivi, il Comune di Schio si riserva la risoluzione del contratto.

9. Tutti gli oneri e costi connessi all'espletamento delle attività di verifica di conformità saranno a cura e spese del concessionario.

10. Per quanto non espressamente indicato si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'art. 36 dell'Allegato II.14.

11. Alla fine della gestione, verrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità finale.

Art. 14 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Il contratto può essere modificato mediante la stipulazione di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dagli art. 76 e 189 del codice:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che altererebbero la natura generale della concessione;

b) per lavori o servizi complementari e/o supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;

- comporti per il concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze che un concedente diligente non ha potuto prevedere;

- la modifica non altera la natura generale della concessione;

- nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni del codice;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui il concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

- la presenza di una clausola di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

- al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;

- nel caso in cui il concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali;

f) in ogni altro caso previsto e disciplinato dall'art. 189 del codice.

2. Le parti convengono che, qualora nel corso della durata della concessione il concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 189 del codice, effettuare investimenti allo scopo di migliorare il funzionamento del servizio e/o di incrementare il numero e/o la qualità dei beni funzionali alla gestione del servizio ai fini di un miglioramento dello standard qualitativo delle prestazioni contrattuali e/o di migliorare il rendimento della concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il concedente e il concessionario possano convenire di apportare variazioni alla concessione e di rideterminare il perimetro e le condizioni di equilibrio del PEF.

3. L'erogazione dei servizi di gestione/forniture complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del concedente del/i relativo/i progetto/i.

4. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più delle modifiche di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore iniziale della concessione.

Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

5. Il concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o delle omissioni nella progettazione, se a suo carico, relativa alle modifiche contrattuali di cui al presente articolo. In tali casi, il concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni nonché a risarcire il concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche contrattuali di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lett. d), comportano l'aggiornamento del PEF.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il concessionario né alterare l'allocazione dei rischi tra le parti (art. 192 del codice).

8. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal concessionario le varianti, di cui all'art. 120 del codice, che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione del servizio.

Art. 15 - Obblighi di reportistica da parte del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del progetto gestionale, così come richiesto all'art. 12 del capitolato tecnico prestazionale ("Altri oneri in capo al concessionario"), raccordandosi con il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

2. Il concessionario, inoltre, è responsabile del regolare svolgimento del servizio e, pertanto, espleta l'attività di monitoraggio mediante gli strumenti da questo ritenuti opportuni, in particolare in conformità all'art. 12 del capitolato tecnico prestazionale ("Altri oneri in capo al concessionario"), il concessionario si obbliga a presentare all'Amministrazione una relazione sull'andamento del servizio con cadenza annuale entro il 15 agosto.

3. Il concessionario dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori obblighi relativi al monitoraggio del servizio di cui all'art. 12 del capitolato tecnico prestazionale, in violazione dei quali sarà eventualmente applicate le penali di cui all'art. 17 (PENALI) del presente schema di contratto.

Art. 16 - Monitoraggio del contratto e vigilanza sulla gestione e controllo di conformità

1. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Amministrazione concedente, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

3. Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

4. I controlli di conformità relativi al contratto effettuati dall'Amministrazione concedente possono essere eseguiti in qualsiasi momento senza alcun preavviso al concessionario, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali e attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso direttamente presso il bar.

Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con il concessionario o con persona da esso delegata e di esse si dà prova mediante la redazione di un verbale di ispezione controfirmato dalle parti.

Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente il concessionario o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e il concessionario non può in alcun modo inficiarne la validità. Resta inteso che nessun compenso spetta al concessionario per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.

5. Il concedente, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze sia delle cause che hanno generato la carenza stessa.

All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

6. La verifica di conformità potrà essere effettuata in corso d'opera, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

7. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

8. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni del concessionario e anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

Art. 17 - Penali

1. Il concessionario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente convenzione.

2. Il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione verificano il corretto andamento del servizio e in caso di inadempienza applicherà le penali sotto indicate.

3. La formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante PEC e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

4. Ove il concessionario contesti l'applicazione e/o la quantificazione della penale, il RUP o il Direttore dell'esecuzione, convocherà la parte entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione per un eventuale contraddittorio.

Qualora dal contraddittorio non emergano elementi a favore del concessionario, l'Ente provvederà all'applicazione delle penali comunicando a mezzo PEC al concessionario l'importo da corrispondere e le modalità. In alternativa, l'Ente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, escludendo il corrispondente ammontare.

5. Qualora a seguito dell'inadempimento del concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del concedente, l'entità della penale stabilita sarà maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento) a titolo di indennizzo per il disagio causato; l'importo totale della penale non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del valore stimato della concessione.

Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

RIFERIMENTI	TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO	QUANTIFICAZIONE PENALE
Penali relative al Capitolato Tecnico Prestazionale		
Capitolato Tecnico Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto degli standard minimi previsti dal capitolato tecnico prestazionale per il servizio	€ 500,00 per ogni contestazione
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto degli standard offerti in sede di gara	Da Euro 250,00 a Euro 1.000,00 per ogni contestazione
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico prestazionale artt. 11 -12 obblighi del concessionario, artt 15 e 16	Da Euro 250,00 a Euro 1.000,00 per ogni contestazione
Capitolato Tecnico Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto dei CAM (criteri minimi ambientali)	Da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ogni contestazione
Capitolato Tecnico Prestazionale e offerta tecnica	Mancati adempimenti in merito alla manutenzione ordinaria a straordinaria per quanto di competenza del concessionario	Da Euro 250,00 a Euro 2.000,00 per ogni contestazione
Capitolato Tecnico Prestazionale e offerta tecnica	Relazione di verifica dell'attività svolta entro il termine previsto	€ 50,00 per giorno di ritardo
Capitolato Tecnico Prestazionale e offerta tecnica	Mancata redazione del piano di autocontrollo entro 30 giorni dall'avvio del servizio	€ 200,00 per giorno di ritardo
Capitolato Tecnico Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto degli obblighi di biodegradabilità dei prodotti monouso	€ 50,00 per ogni contestazione
Capitolato	Mancati obblighi relativi all'elenco del	€ 100,00

Tecnico Prestazionale e offerta tecnica	personale adibito al servizio	per giorno di ritardo
Capitolato Tecnico Prestazionale	Mancato rimborso delle utenze di energia elettrica acqua e riscaldamento rispetto alle modalità e alle tempistiche indicate nella lettera di richiesta	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Penali relative al Contratto		
Schema di contratto	Avvio ritardato del servizio	€ 80,00 per ogni giorno di ritardo
Schema di contratto	Richiesta di documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione e osservanza delle disposizioni del capitolato e del contratto entro 15 giorni dalla richiesta salvo comprovata motivazione e comunque non oltre i 30 giorni	€ 50,00 per giorno di ritardo (successivo al 15' giorno della richiesta) di consegna della documentazione
Schema di contratto	Sospensione anche parziale del servizio	250 € per ogni giorno di sospensione del servizio non prevista da contratto o non autorizzata dal direttore dell'esecuzione. Da € 50,00 a € 150,00 per ogni altra contestazione
Schema di contratto	Mancato pagamento del canone rispetto alle modalità e alle tempistiche indicate	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Schema di contratto	Mancata presentazione delle quietanze del pagamento dei premi delle cauzioni entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali	€ 50,00 per giorno di ritardo
Schema di contratto	Mancata reintegrazione entro 15 giorni della garanzia definitiva eventualmente escussa	€ 200,00 per giorno di ritardo
Schema di contratto	Mancata attuazione di una delle migliorie proposte in sede di offerta o applicazione conforme a quanto proposto.	€ 100,00 per giorno di ritardo

6. Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari, salvo ove diversamente previsto.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- a) cause di forza maggiore dimostrate;
- b) cause imputabili all'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali lo stesso affidatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

7. Il concessionario non può sospendere le prestazioni oggetto del servizio neppure in maniera parziale con una sua decisione unilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.

Restano a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

8. Qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la garanzia di cui al precedente art. 10 e agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

9. Tenuto fermo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dei poteri di autotutela, la concessione può cessare nei casi di cui agli artt. 190, 191 e 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189, comma 1, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di concessione, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 188 del codice.

2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione ovvero siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, il concessionario potrà avvalersi del subappalto in conformità all'art. 8 del disciplinare di gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal codice all'art. 188 e all'art. 119, per quanto compatibile e su autorizzazione

della Amministrazione concedente.

4. Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concessionario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione del concessionario previste dall'art. 119, comma 6, del codice.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

6. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice;
- che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.

7. L'Ente concedente verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice in capo al subappaltatore ex art. 174. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.

8. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il concessionario deve presentare al Comune di Schio almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali;
- c) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- d) la dichiarazione del concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

- e) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- f) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 119, comma 15, del codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

9. L'Ente concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

10. Trascorso tale termine senza che il Comune di Schio abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento.

È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipulazione del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le

prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito della concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

12. L'affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

13. Il concessionario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la perdita dei requisiti ai sensi del codice.

14. il concessionario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione concedente, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Il concessionario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 - Recesso

1. Il Comune di Schio può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse, spetta al concessionario quanto indicato dal D.Lgs. 36/2023 all'art. 190, comma 4, lett. a) b) e c) nel limite massimo del 2% degli utili previsti dal piano economico finanziario.

3. E' fatto divieto all'impresa concessionaria di recedere dal contratto salvo quanto previsto all'art. 192 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ovvero in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario.

Art. 20 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti

1. Il concessionario riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

2. Per quanto non espressamente previsto nel medesimo codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

3. Il concessionario garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e art. 95 del codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.

4. Il concessionario assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune di Schio - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.

5. Il concessionario prende atto che il Comune di Schio si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

6. Il Comune di Schio effettuerà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione.

A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 21 - Cessazione, Revoca della concessione e Risoluzione per inadempimento e subentro

1. Si applica quanto previsto all'art. 190 del codice.

Art. 22 - Clausole risolutive espresse

1. Il Comune di Schio, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., espressamente previsto nella documentazione di gara.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione, il Comune di Schio comunicherà al concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, imputabili al concessionario, il Comune di Schio procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 193 comma 6 del codice.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Comune di Schio applicherà in danno dell'operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Schio.

4. La risoluzione del contratto farà sorgere in favore del Comune di Schio la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

5. Il presente contratto sarà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

Art. 23 - Procedure di affidamento in caso di fallimento del concessionario o

risoluzione del contratto

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 124 del codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Schio avrà diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che il Comune di Schio dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata a esperire una nuova procedura.

2. Qualora il successivo affidamento avvenga nei confronti di soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, il contratto di concessione sarà stipulato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187/2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni dalla legge n. 217/2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle Imprese.

2. Al riguardo, dichiara che il proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente: [...] e che le generalità e il C.F. dei soggetti abilitati a operare sullo stesso sono le seguenti: [...].

3. Inoltre, il concessionario si obbliga:

a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente concessione, sia nei confronti del Comune di Schio sia verso la filiera delle Imprese, il conto corrente c/c bancario intestato [...] presso [...] - IBAN [...];

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;

e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente concessione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;

f) a comunicare al Comune di Schio ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta

modifica;

g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

4. Per quanto concerne la presente concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010, del D.L. n. 187/2010, convertito con L. n. 217/2010, nonché delle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

Art. 25 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente concessione e in quelli della filiera

1. In caso di sottoscrizione di contratto o di atti comunque denominati con la filiera delle Imprese, il concessionario:

a) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;

b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente e all'art. 3 della L. n. 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera stessa.

Art. 26 - Lavoro e sicurezza

1. Il concessionario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative e successive modifiche e integrazioni.

2. Il concessionario dichiara e garantisce che nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente contratto si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche o integrazioni.

3. Il concessionario si obbliga verso l'Amministrazione concedente a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza di cui sopra a tutti i propri eventuali subappaltatori.

4. Il concessionario, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

5. Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del codice prima dell'avvio dell'esecuzione, il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Schio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo relativa sia a esso concessionario sia ai propri eventuali subappaltatori.

6. Il concessionario si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne il Comune di Schio da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore e da eventuali sanzioni irrogate all'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto a esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

7. Nel caso in cui dipendenti del concessionario o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti del Comune di Schio per inadempimenti imputabili al concessionario e/o al suo subappaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il concessionario sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

8. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del concessionario le spese legali affrontate dal Comune di Schio per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 27 - Responsabili delle parti - comunicazioni relative al contratto

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del contratto sono individuati [...] in forza a

questo Comune di Schio in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e [...] in qualità di Referente Unico per il concessionario.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano o inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi: per il concedente Comune di Schio, Via F.lli Pasini, 33, e-mail [...] - per il concessionario [...] Via [...], n. [...] Alla c.a. di [...], [...] e-mail [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante il servizio postale o attraverso PEC.

Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sarà facoltà di ciascuna parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra parte.

Art. 28 - Spese

1. Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario le spese per la stipulazione del presente contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico del Comune di Schio nelle percentuali di legge.

Art. 29 - Foro competente

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Vicenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del servizio, si precisa che:

a) il titolare del trattamento è [...];

b) Responsabile della Protezione dei dati è [...]. E-mail: [...].

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in

misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del predetto Regolamento UE 679/2016:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

i) i dati conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e a garantire il rispetto della normativa in materia di conservazione degli atti relativi alle procedure di acquisto.

2. Il concessionario è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità del Comune di Schio o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima.

Il concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

3. Il concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come modificata dal D.Lgs. n. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari e attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.

Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dal Comune di Schio anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

4. Il concessionario rivestirà la qualifica di Responsabile del Trattamento e dovrà garantire l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e l'ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.

Art. 31 - Varie

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Il presente contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà

negoziale delle parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del contratto nella sua interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

4. Ogni modifica successiva del contratto dovrà essere stabilita per iscritto.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del disciplinare di gara e del capitolato, alle disposizioni normative in tema contratti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipulazione del presente contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Schio _____

Il Dirigente _____

Il concessionario _____